



Al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Prof. Enrico GIOVANNINI
Via Veneto, 56 – ROMA

Al Presidente dell'INPS
Dr. Antonio MASTROPASQUA
Via Ciro il Grande, 21 – ROMA

Al Direttore Generale dell'INPS
Dr. Mauro NORI
Via Ciro il Grande, 21 – ROMA

Al Direttore
della Direzione Centrale pensioni
Dr. Gabriele USELLI
Via Ciro il Grande, 21 – ROMA

Oggetto: trattamento di quiescenza del personale tecnico del Corpo Forestale dello Stato.

Ill.mo Sig. Ministro, Sig. Presidente, Sigg. Dirigenti,

in queste ultime ore abbiamo appreso che l'Ufficio preposto dell'INPS, ha effettuato una errata valutazione dello status giuridico del personale dei ruoli tecnici del Corpo Forestale dello Stato, che rischia di mettere a repentaglio il trattamento di quiescenza di detto personale.

Risulta infatti alle scriventi OO.SS., che il personale tecnico del CFS sia stato "confuso" con personale ministeriale (c.d. pubblico impiego privatizzato) – impiegati civili dello Stato – anziché essere valutato per quello che è, cioè appartenente ai ruoli del personale del Corpo Forestale dello Stato, non già del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in qualità di personale che, analogamente alle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile, espleta attività tecnica, nello specifico tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa,.

Ci rendiamo conto che il passaggio dalla gestione INPDAP a quella INPS può aver cagionato involontariamente diversi problemi, ma mai ci saremmo aspettati di dover "difendere" lo status giuridico di tale personale, soprattutto alla luce delle normative vigenti e degli atti pregressi dell'Istituto di Via Ballarin.

Giova sottolineare che il decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 201, all'articolo 25 (Istituzione dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa), comma 1, prevede che *"Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa per le esigenze organizzative ed operative del Corpo, intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ... omissis)*, mentre con il successivo comma 2, che rimanda alla Tabella B



allegata, vengono determinate le dotazioni organiche dei ruoli tecnici e l'equiparazione agli omologhi colleghi della Polizia di Stato.

Ed ancora. Il decreto legislativo 30 maggio 2003, n° 193, recante "Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86", oltre a contenere diversi e ripetuti richiami all'equiparazione tra personale c.d. "in divisa" e personale dei ruoli tecnici, prevede all'articolo 3, comma 5, *"Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto"*.

A ciò si deve necessariamente aggiungere che in virtù del disposto dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 2006, n° 81 *"Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate"*, il personale dei ruoli tecnici del Corpo Forestale è pienamente equiparato, dal punto di vista giuridico ed economico, al personale tecnico della Polizia di Stato.

In ultimo, ma non per importanza, va rilevato che le numerose disposizioni inerenti l'antincendio boschivo emanate dal Corpo Forestale dello Stato, disciplinano compiutamente funzioni e compiti dei ruoli tecnici in ordine all'attività presso le Sale Operative Permanenti Unificate di cui all'articolo 7, comma 3, della legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n° 353, ed alla delicatissima funzione di Direttore delle Operazioni di Spegnimento.

Premesso tutto quanto sopra, si invitano le SS.LL., ciascuna per quanto di competenza, a risolvere tempestivamente la problematica inopinatamente sollevata dagli Uffici INPS in ordine allo status giuridico del personale dei ruoli tecnici del Corpo Forestale dello Stato, al quale deve essere applicato il medesimo trattamento pensionistico spettante al personale dei ruoli agenti assistenti, sovrintendenti ed ispettori; non può non essere evidenziato come ulteriori ritardi comporteranno l'impossibilità di corrispondere per tempo il trattamento di quiescenza agli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nei termini e nei tempi dovuti.

Roma, 7 agosto 2013

Marco Moroni
F.to

Danilo Scipio
F.to

Pompeo Mannone
F.to

Francesca Casalucci
F.to

Luisa Lauricella
F.to